

ORIGINALE

Rep. 19/2014

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE**

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

TRA

- Il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato dal Vice Sindaco pro- tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna il 16.02.1970 (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzato in forza del provvedimento sindacale Nomina e delega delle funzioni assessorili P.G. n. 17634/2014 e e in forza della delibera di Consiglio n. 103 del 18/12/2014;
- Il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro- tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F. Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2014, esecutiva;





- Il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F. Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di Valsamoggia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di Zola Predosa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04.04.1965, (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 10/12/2014, esecutiva;
- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958, (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 24 del 22/12/2014, esecutiva;



PREMESSO CHE:

- L'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Valle del Samoggia costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia ;
- L'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;
- L'art.7, comma 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale della funzione dei Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
- Lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;
- I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione all'Unione dei Comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante il Servizio Informatico Associato ;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1



Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (di seguito Unione) delle funzioni comunali in materia di informatica mediante la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in ottemperanza con quanto indicato dalla nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna, tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito denominato S.I.A.).

Il S.I.A. è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata delle tecnologie dell'informazione nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Il S.I.A. garantisce all'Unione l'esercizio del proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, in conformità a quanto previsto dal Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna.

L'Unione, tramite il S.I.A., si rapporta allo Stato, alla Regione e alla Città Metropolitana come unico interlocutore, nell'ambito della Community Network Emilia Romagna in relazione all'adesione e gestione dei servizi e progetti di e-government derivanti da specifici accordi attuativi.

La gestione associata ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo della rete informatica sovra comunale, i relativi applicativi e la

Il :
cor
L'U
a) o
all'a



realizzazione di progetti di e-government.

Art. 2

Conferimento delle funzioni

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni conferiscono integralmente all'Unione le funzioni in materia informatica con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto, con decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Da tale data l'Unione subentra ai Comuni e ne assume la rappresentanza nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.

In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica. Le principali deliberazioni possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole Amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Art. 3

Organizzazione e gestione del servizio

Il S.I.A. svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

L'Unione si impegna a:

- a) organizzare e gestire il servizio secondo le linee di attività specificate all'art. 4. conformemente agli indirizzi forniti dalla Conferenza di direzione



(Segretari/Direttori dei Comuni associati) di cui al successivo articolo 8;

b) gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto;

c) gestire il servizio secondo idonee procedure individuate in apposito progetto esecutivo. Nelle more della messa a regime del S.I.A. si farà riferimento alle procedure già in essere nei Comuni aderenti alla convenzione;

Gli atti assunti ai sensi della presente convenzione dall'Unione sono definitivi ai sensi di legge.

I Comuni si impegnano a:

a) rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione, previo parere favorevole della Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati);

b) collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del S.I.A.;

c) ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del S.I.A.;

Art. 4

Competenze del S.I.A.

Il S.I.A. assicura la gestione delle attività e funzioni secondo le seguenti linee:

- Gestione Ced sovracomunale;

- Amministrazione e gestione delle reti locali: su indirizzo dell'Unione l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo da Amministratore di sistema;

- Gestione ed implementazione di iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti cablate e radio,

-
g
-
so
Me
Co
pro
40.0
Con



valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;

- Consulenza hardware sulle apparecchiature presenti presso gli uffici dei Comuni e dell'Unione. Il S.I.A. provvederà a redigere annualmente relazioni tecniche sulle condizioni delle attrezzature tecnologiche esprimendo pareri sulle loro reali capacità e possibilità di utilizzo, includendo in tali relazioni i metodi più opportuni, dal punto di vista tecnico ed economico, per la gestione delle stesse. Sulla base di tali relazioni verrà redatto un piano annuale e pluriennale di sostituzione o di espansione;

- Consulenza sui software in gestione: analisi delle effettive necessità dei servizi dei Comuni e dell'Unione, al fine di rispettare il principio di economicità della pubblica Amministrazione, anche in relazione alle soluzioni tecniche presenti sul mercato;

- Consulenza sull'utilizzo dei software di gestione degli applicativi anche in collaborazione con le software house interessate e fatto salvo il servizio di assistenza specifica previsto nei singoli contatti di assistenza agli applicativi;

- Consulenza informatica sullo sviluppo di software in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

- Espletamento di procedure uniche per l'acquisizione di forniture hardware e software nonché di servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto. L'acquisto di materiali di consumo fino a 40.000,00 Euro resta a carico dei Comuni;»

Con riferimento alle attività sopra descritte si precisa quanto segue:



a) Gestione Ced:

L'Unione, per mezzo del S.I.A., gestisce il CED sovracomunale assicurandone l'allestimento idoneo alle esigenze dell'Ente e dei Comuni, il corretto funzionamento, la sicurezza da intrusioni non autorizzate nonché la corretta conservazione dei dati contenuti nel medesimo.

Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli Comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale.

Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, secondo le disposizioni della convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

b) Assistenza Hardware e gestione apparecchiature informatiche:

Il S.I.A. provvederà ad indicare soluzioni per risolvere le problematiche relative alle attrezzature hardware in dotazione a Comuni ed Unione, mediante il piano annuale e pluriennale delle sostituzioni sopra citato

Il S.I.A. si doterà di un unico strumento di inventariazione hardware e software;

c) Assistenza Software. Il S.I.A. provvederà a:

c
F
C
I,
e)
Il S
Stat
all'in
f) Cc



- Indicare soluzioni per risolvere le problematiche relative alla gestione del sistema operativo e dei diversi software installati sulle attrezzature in dotazione all'Unione ed ai Comuni;

- Individuare soluzioni che siano in grado di facilitare e velocizzare il lavoro dei diversi servizi degli Enti in considerazione delle esigenze di volta in volta manifestate, sviluppando e coordinando processi di unificazione degli applicativi a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;

- Garantire il corretto funzionamento e la disponibilità degli apparati hardware e dei software sia dell'Unione che dei Comuni, valutando di volta in volta la migliore opzione in funzione delle risorse umane ed economiche disponibili;

d) Coordinamento, sviluppo, gestione ed assistenza su specifici progetti:

Il Servizio fornirà adeguato supporto o svilupperà direttamente i progetti di e-government e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e altri specifici progetti in materia informatica, tenendo conto delle esigenze dei Comuni e ne curerà l'affidamento, la realizzazione e la rendicontazione.

Per quanto attiene i progetti di e-government sviluppati nell'ambito della Community Network della Regione Emilia Romagna, si fa riferimento all'art. 1, comma 2, della presente convenzione;

e) Coordinamento istituzionale:

Il Servizio coordinerà l'attività dei Comuni con gli altri soggetti istituzionali: Stato, Regione, Città Metropolitana con particolare attenzione allo sviluppo e all'integrazione delle reti informatiche;

f) Coordinamento legislativo:



Il Servizio, in prospettiva, costituirà una banca dati sulla legislazione di settore, curandone l'aggiornamento, dando informazioni utili all'applicazione della stessa e svolgendo direttamente, per conto dell'Unione e dei Comuni, tutti quegli adempimenti legati all'informatica previsti dalla normativa di settore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i seguenti: aggiornamento Indice PA e monitoraggi software o hardware richiesti dal Codice dell'Amministrazione digitale o dall'Agenzia Digitale per l'Italia.

g) Formazione del personale:

Il S.I.A., su esplicite richieste dei Comuni, fornirà precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi in base alla normativa in materia di digitalizzazione della P. A.. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze dal servizio stesso, anche in relazione ai carichi di lavoro del medesimo;

h) Acquisti di beni e servizi:

Il S.I.A. provvede ove possibile ad espletare procedure uniche per l'acquisto di soluzioni software. Provvede, inoltre, ad espletare procedure uniche di acquisto per tutto il materiale hardware (pc, notebook, server, router) sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia funzionale al Centro Elaborazione Dati (CED), agli uffici dell'Unione e all'infrastruttura di rete, sia nel caso invece debba essere destinato all'ordinario funzionamento degli uffici dei Comuni. Tutto il materiale hardware entrerà a far parte del patrimonio dell'Unione, compreso quello in possesso dei Comuni alla data del 31.12.2014.

Per gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali si rimanda a quanto indicato all'art. 6 della presente convenzione;

Tutte le attività sopra indicate, ad esclusione di quelle relative alla



governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

Art. 5

Responsabile S.I.A.

L'Unione individua il Responsabile del S.I.A. al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

- Coordina e gestisce tutto il personale del S.I.A. per la realizzazione delle attività elencate all'art. 4;
- Svolge direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettua le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elabora e propone alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
- Amministra il budget di spesa corrente e degli investimenti programmati;
- Rappresenta il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna;
- Supporta in particolare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, proponendone le modalità più efficaci di gestione;

Art. 6

**Adempimenti in materia di trattamento dati personali
connessi ai servizi informatici**



Il S.I.A., in qualità di servizio deputato alla gestione e messa in sicurezza del CED sovracomunale presso il quale sono installati gli applicativi utilizzati dai Comuni e ricoverati i dati personali collegati ai medesimi applicativi, provvede a garantire, per quanto di competenza, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali trattati per mezzo di strumenti elettronici, come indicata nel D.Lgs. 196/2003 e nei successivi provvedimenti generali del Garante;

Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti;

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati precisando indirizzi, compiti e funzioni;

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del S.I.A., anche coloro che sono ubicati presso i poli comunali, devono essere nominati incaricati del trattamento dei dati da parte del Responsabile suddetto;

L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie o dei Comuni.

L'Unione si impegna ad attuare le necessarie misure minime di sicurezza e si obbliga ad allertare il Titolare e il Responsabili del trattamento dei dati in caso di situazioni anomale o di emergenze. A tal fine l'Unione provvede altresì alla



predisposizione di istruzioni operative per il corretto utilizzo di internet e della posta elettronica e per il corretto smaltimento del materiale informatico contenente dati personali (hard disk, cd-rom, etc.). Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso al titolare del trattamento di ciascun Comune o di suo fiduciario delegato, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali individueranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati, alla consultazione, alla modifica e alla trasmissione degli stessi a terzi, dandone opportuna comunicazione al S.I.A. per i provvedimenti tecnici di competenza. Il S.I.A. , e quindi l'Unione, pertanto, non rispondono in merito all'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati e ai relativi profili di autorizzazione che è invece di competenza esclusiva dei Comuni.

Art. 7

Obblighi dei Comuni

Per il corretto funzionamento delle attività di cui sopra i Comuni si obbligano a:

- Individuare un referente che funga da interfaccia unico tra il Comune ed il S.I.A.;
- Comunicare tempestivamente al S.I.A. con congruo anticipo ogni esigenza che dovesse sorgere, al di fuori di quelle già pianificate ad inizio anno;
- Garantire l'accesso, ai tecnici del S.I.A. , ai locali delle sedi comunali



e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi fornendo le chiavi delle sedi se necessario;

- Garantire il corretto uso di internet e posta elettronica da parte di dipendenti e incaricati evitando l'utilizzo improprio e seguendo le direttive che verranno a tal fine predisposte dal Servizio come da normativa vigente;

Art. 8

Coordinamento e Programmazione

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal Responsabile S.I.A. e dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) ;

2. In ordine alla presente convenzione la Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) sovrintende a:


- Redazione e monitoraggio dei progetti esecutivi di cui alla presente convenzione;

- Monitoraggio dell'attività del S.I.A. in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;

- Supporto al S.I.A. mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;

- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio.

Art. 9



Modalità di esercizio delle funzioni conferite

1. L'Unione esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, del S.I.A. secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale approvato dai Consigli degli Enti associati con le modalità di cui al successivo articolo 12.

2. L'Unione nell'assunzione degli atti amministrativi, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti amministrativi emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

3. L'Unione attua la presente convenzione dal 1.1.2015 con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

Art. 10

Sede

1. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione in relazione alla migliore erogazione delle attività del S.I.A. .

Art. 11

Personale,

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l'Unione



predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del SIA Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.

3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento del SIA o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

Art. 12

Oneri Finanziari

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

La gestione finanziaria del S. I. A. avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del S.I.A. nel termine di



due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

- il preventivo di spesa annuale dei costi del S.I.A. viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico - amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa del S.I.A. aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Associato.

Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno



iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà in fase di attivazione in base alla spesa storica consolidata di ciascun Ente.

Differenze economiche in economia o in aumento saranno ripartite nel seguente modo:

- 90% sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
- 10% suddiviso in parti uguali fra i Comuni aderenti alla presente convenzione.

I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi



del S.I.A. , e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

Art. 13

Durata e Recesso

La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi

del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,

LAVINO E SAMOGGIA

